



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14322 - Data adozione: 04/10/2017

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Bando condizionato "Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità 2017" approvato con decreto n. 9741 del 30/06/2017: modifiche agli allegati A, B, C e G.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/10/2017

Numero interno di proposta: 2017AD016675

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la deliberazione di Giunta n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la deliberazione di Giunta n. 716 del 10/07/2017 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della terza proposta di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4/08/2017 C(2017)5633 Final che approva la terza modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;

Presa d'atto della deliberazione n. 914 del 29/08/2017 con la quale è stato preso atto della versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della terza modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento”;

Richiamato il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e s.m.i., con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare. Annualità 2017” con la quale, tra l’altro, incarica il settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di procedere all’emissione del bando relativo ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017, condizionando la validità del bando e delle relative domande presentate all’approvazione in corso della citata modifica da parte della Commissione Europea in modo che non possano derivare oneri a carico del bilancio regionale, in caso di mancata approvazione della proposta di PSR da parte della predetta stessa Commissione;

Visto il decreto n. 9741 del 30/06/2017 con il quale sono stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato A “Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera PIF Agroalimentare – annualità 2017” (di seguito Bando PIF);
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera PIF Agroalimentare – Annualità 2017” (di seguito Disposizioni al Bando PIF);
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare – PIF 2017”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera – PIF 2017”;
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 – PIF 2017”
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 – PIF 2017”;
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 – PIF 2017”;

Considerato che la condizione di subordinazione, richiamata dal sopra citato decreto 9741/2017, all’approvazione della terza modifica del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, comprende:

- la rimodulazione del piano finanziario del PSR al fine di stabilire la dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro per il bando relativo ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017 oggetto del presente atto (emendamento al Piano finanziario);
- il recepimento del D. Lgs 152/2006 (D.M 19 maggio 2016 n. 123, art. 1 comma 1) che inserisce, alla lettera h) anche i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale, come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, che è possibile utilizzare nei processi di combustione come combustibili negli impianti di cogenerazione per la produzione di energia (emendamento n. 7);
- il riconoscimento nel PSR del settore cerealicolo (limitatamente a frumento duro e frumento tenero) fra quelli prioritari di intervento (emendamento n. 12);

Considerato che a seguito della suddetta modifica del PSR, approvata con la citata Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4/08/2017 C(2017)5633, la condizione di subordinazione prevista dal bando PIF viene formalmente superata;

Considerato che la sopra citata modifica del PSR prevede, tra le altre, le seguenti modifiche e integrazioni riferibili alle schede di alcune misure inserite nel bando PIF:

- per il tipo di operazione 4.1.3, maggiorazione della contribuzione (per zone montane e giovani) applicabile anche per gli investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione (emendamento n. 9);
- per i tipi di operazione 4.1.3 e 4.1.5, integrazione alla scheda di misura per chiarimento sull'attribuzione della maggiorazione pari al 10% per le zone montane (emendamento n. 10);
- per il tipo di operazione 4.1.3, introduzione dei Costi Standard per l'acquisto di trattori e mietitrebbie (emendamento n. 11);
- per il tipo di operazione 4.1.5, integrazione alla scheda di misura per chiarimento sulle fonti energie rinnovabili per impianti di produzione (emendamento n. 14);

Considerato che si rende necessario recepire le suddette modifiche e integrazioni al PSR, adeguando il Bando PIF, le Disposizioni al Bando PIF e gli allegati C e G al citato decreto n. 9741/2017, apportando le opportune modifiche e integrazioni ai testi approvati;

Tenuto conto che negli allegati al citato decreto n. 9741/2017 sono presenti alcuni errori materiali che necessitano di opportune correzioni;

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra, apportare le seguenti modifiche e integrazioni agli allegati al citato decreto n. 9741/2017, come di seguito indicate:

I) Allegato A:

- al paragrafo 1 “Definizioni”, il primo capoverso è così modificato:
“Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare” – Annualità 2017 (di seguito Bando PIF), si intende per:”;
- al paragrafo 1 “Definizioni”, il testo relativo alla voce “Allegato B” è così modificato:
“Allegato B al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente le “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera (PIF) – Annualità 2017”;
- al paragrafo 1 “Definizioni”, il testo relativo alla voce “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana” è così modificato:
“Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)5174 del 3/08/2016 e con Decisione C(2017)5633 del 4/08/2017”;
- al paragrafo 3.3 “Accordo di filiera”, il testo alla lettera i) è così sostituito:
“impegno, per l'intera durata dell'Accordo, a garantire che i prodotti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF rispettino quanto previsto al successivo paragrafo Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”;
- al punto 1 del paragrafo 3.5 “Variazioni dei partecipanti al PIF” il secondo capoverso è eliminato;
- il titolo del paragrafo 3.8 “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” è così modificato:
“Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”;
- il primo capoverso del paragrafo 3.8 “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” è così modificato:
“Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati e i prodotti finiti utilizzati devono provenire, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria

(singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo.”;

- al paragrafo 6 “Intensità del sostegno”, il tasso di contribuzione relativo alla sottomisura 4.1 è così modificato:

Sottomisura/tipo di operazione del PSR	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Sottomisura 4.1: operazione 4.1.3 operazione 4.1.5	Contributi in conto capitale	40% Sono previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana - 10% in caso di “giovane agricoltore”, con i criteri previsti dal bando dell'operazione 4.1.1 di riferimento

- al paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF”, il quinto alinea è così sostituito:
“all'utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria (singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo;”;
- al paragrafo 11 “Disposizioni finali”, il testo del primo capoverso è così modificato:
“Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016, così come modificato con decreto del Direttore ARTEA n. 42 del 31/03/2017.”;

II) Allegato B

- al paragrafo 2.1 “Condizioni di accesso generali”, al secondo capoverso la seguente frase è eliminata:
“Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni.”;
- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto” il punto 3 è così sostituito:
“essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a 150.000 euro, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.”;
- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto”, dopo il punto 3 è aggiunto il seguente capoverso:
“Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo “Condizioni di accesso”, o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.”;

- al paragrafo 6.2 “Operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” dopo il sottoparagrafo 6.2.4 sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:

“6.2.5 Condizioni per il pagamento dell’aiuto

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo “Condizioni per il pagamento dell’aiuto”, ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al paragrafo “Condizioni di accesso generali” del bando, o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6.2.6 Spese ammissibili/non ammissibili

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così modificato:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all’indirizzo web <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”).

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all’approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” in vigore.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.”;

- al sottoparagrafo 6.4.6 “Limitazioni collegate agli investimenti”, al punto 5 “Acquisto macchinari e attrezzature” il primo capoverso è così sostituito:

“L’acquisto di macchine e attrezzature è limitato a macchine specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo quanto indicato nel precedente paragrafo “Investimenti e costi ammissibili”. È inoltre ammesso l’acquisto di eventuale hardware necessario al funzionamento delle predette macchine e attrezzature.”;

- dopo il sottoparagrafo 6.4.12 “Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione” si inserisce il seguente paragrafo:

6.5 Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, già approvato per l’annualità 2016 con decreto n. 5791 del 4/07/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.1).

6.5.1 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3

Gli investimenti e le spese ammesse in riferimento al punto 2) “Miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento”, lettera A2 “Interventi di efficientamento energetico” del paragrafo 3.1.1 “Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1”, sono le seguenti:

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura.

6.5.2 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5 Oltre a quanto previsto dal bando 4.1 al paragrafo 3.1.2 “Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5”, lettera A.1 “Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili”, sono inseriti anche i seguenti investimenti:

5) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte idrica;

6) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte geotermica.

6.5.3 Spese ammissibili/non ammissibili

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così sostituito:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni “attrezzature” o “prodotti”), il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all'indirizzo web <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”).

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all'approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” in vigore.

Limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. Dette tabelle sono consultabili al seguente link:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16893.>”;

III) Allegato C

- al paragrafo 2 “Criteri di selezione dei PIF” al Macro criterio IV. Qualità Accordo filiera, al secondo alinea del punto d) Tutela ambientale, è aggiunta la seguente certificazione:

“6) Certificazione MPS (settore florovivaistico)”;

- al paragrafo 2 “Criteri di selezione dei PIF” al Macro criterio V. Dimensione economica e localizzazione dei soggetti partecipanti, la nota alla tabella b) è così modificata:

“Sono esclusi:

- i partecipanti diretti che non effettuano investimenti collegati ad UTE/UPS (soggetti riferiti alla sottomisura 1.2, quali le Agenzie formative, e alla sottomisura 16.2, quali i soggetti scientifici, le imprese di servizi e di consulenza);*
- gli occupati a tempo determinato, i consulenti e i collaboratori.”;*

IV) Allegato G

- al paragrafo 5.2 “Azioni progettuali”, il testo è così modificato:

“Descrizione consequenziale delle azioni progettuali. Nel caso di acquisto di attrezzature per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione, indicarlo come azione specifica, evidenziando chiaramente l’idoneità tecnica delle macchine e/o delle attrezzature da acquistare in relazione alle superfici e alle necessità espresse nella proposta progettuale (max. 2 pagine)”;

- al paragrafo 9 “Costo complessivo del progetto”, la voce “7. Software/hardware (solo ammortamento)” della tabella viene eliminata;

Tenuto conto che le suddette modifiche e integrazioni non comportano effetti sui potenziali soggetti richiedenti in quanto apportate in tempi congrui rispetto al termine per la presentazione delle domande PIF che è il 10/11/2017;

Considerato inoltre che ad oggi non risultano domande chiuse, sul sistema informativo di ARTEA, a valere sul Bando PIF oggetto del presente atto;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di modificare e integrare gli allegati A, B, C e G al decreto n. 9741/2017, come di seguito indicato:

I) Allegato A:

- al paragrafo 1 “Definizioni”, il primo capoverso è così modificato:
“Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare” – Annualità 2017 (di seguito Bando PIF), si intende per:”;
- al paragrafo 1 “Definizioni”, il testo relativo alla voce “Allegato B” è così modificato:
“Allegato B al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente le “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera (PIF) – Annualità 2017”;
- al paragrafo 1 “Definizioni”, il testo relativo alla voce “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana” è così modificato:
“Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)5174 del 3/08/2016 e con Decisione C(2017)5633 del 4/08/2017”;
- al paragrafo 3.3 “Accordo di filiera”, il testo alla lettera i) è così sostituito:
“impegno, per l’intera durata dell’Accordo, a garantire che i prodotti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF rispettino quanto previsto al successivo paragrafo Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”;
- al punto 1 del paragrafo 3.5 “Variazioni dei partecipanti al PIF” il secondo capoverso è eliminato;
- il titolo del paragrafo 3.8 “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” è così modificato:
“Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”;
- il primo capoverso del paragrafo 3.8 “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” è così modificato:
“Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati e i prodotti finiti utilizzati devono provenire, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di

produzione primaria (singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo.”;

- al paragrafo 6 “Intensità del sostegno”, il tasso di contribuzione relativo alla sottomisura 4.1 è così modificato:

Sottomisura/tipo di operazione del PSR	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Sottomisura 4.1: operazione 4.1.3 operazione 4.1.5	Contributi in conto capitale	40% Sono previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana - 10% in caso di “giovane agricoltore”, con i criteri previsti dal bando dell'operazione 4.1.1 di riferimento

- al paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF”, il quinto alinea è così sostituito:
“all'utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria (singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo;”;
- al paragrafo 11 “Disposizioni finali”, il testo del primo capoverso è così modificato:
“Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016, così come modificato con decreto del Direttore ARTEA n. 42 del 31/03/2017.”;

II) Allegato B

- al paragrafo 2.1 “Condizioni di accesso generali”, al secondo capoverso la seguente frase è eliminata:
“Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:”;
- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto” il punto 3 è così sostituito:
“essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a 150.000 euro, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.”;
- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto”, dopo il punto 3 è aggiunto il seguente capoverso:
“Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo “Condizioni di accesso”, o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del

sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.”;

- al paragrafo 6.2 “Operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, dopo il sottoparagrafo 6.2.4 sono inseriti i seguenti sottoparagrafi:

“6.2.5 Condizioni per il pagamento dell’aiuto

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo “Condizioni per il pagamento dell’aiuto”, ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al paragrafo “Condizioni di accesso generali” del bando, o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6.2.6 Spese ammissibili/non ammissibili

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così modificato:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all’indirizzo web <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”).

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all’approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” in vigore.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.”;

- al sottoparagrafo 6.4.6 “Limitazioni collegate agli investimenti”, al punto 5 “Acquisto macchinari e attrezzature” il primo capoverso è così sostituito:

“L’acquisto di macchine e attrezzature è limitato a macchine specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo quanto indicato nel precedente paragrafo “Investimenti e costi ammissibili”. È inoltre ammesso l’acquisto di eventuale hardware necessario al funzionamento delle predette macchine e attrezzature.”;

- dopo il sottoparagrafo 6.4.12 “Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione” si inserisce il seguente paragrafo:

6.5 Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, già approvato per l’annualità 2016 con decreto n. 5791 del 4/07/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.1).

6.5.1 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3

Gli investimenti e le spese ammesse in riferimento al punto 2) “Miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento”, lettera A2 “Interventi di efficientamento energetico” del paragrafo 3.1.1 “Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1”, sono le seguenti:

Sono considerati interventi di miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l’installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l’installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura.

6.5.2 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5

Oltre a quanto previsto dal bando 4.1 al paragrafo 3.1.2 “Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5”, lettera A.1 “Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili”, sono inseriti anche i seguenti investimenti:

5) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte idrica;

6) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte geotermica.

6.5.3 Spese ammissibili/non ammissibili

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così sostituito:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni “attrezzature” o “prodotti”), il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all’indirizzo web <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”).

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all’approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” in vigore.

Limitatamente all’acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), certificata ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. Dette tabelle sono consultabili al seguente link:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/LIT/IDPagina/16893.>”;

III) Allegato C

- al paragrafo 2 “Criteri di selezione dei PIF” al Macro criterio IV. Qualità Accordo filiera, al secondo alinea del punto d) Tutela ambientale, è aggiunta la seguente certificazione: “6) Certificazione MPS (settore florovivaistico)”;

- al paragrafo 2 “Criteri di selezione dei PIF” al Macro criterio V. Dimensione economica e localizzazione dei soggetti partecipanti, la nota alla tabella b) è così modificata:

“Sono esclusi:

- *i partecipanti diretti che non effettuano investimenti collegati ad UTE/UPS (soggetti riferiti alla sottomisura 1.2, quali le Agenzie formative, e alla sottomisura 16.2, quali i soggetti scientifici, le imprese di servizi e di consulenza);*
- *gli occupati a tempo determinato, i consulenti e i collaboratori.”;*

IV) Allegato G

- al paragrafo 5.2 “Azioni progettuali”, il testo è così modificato:

“Descrizione consequenziale delle azioni progettuali. Nel caso di acquisto di attrezzature per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione, indicarlo come azione specifica, evidenziando chiaramente l’idoneità tecnica delle macchine e/o delle attrezzature da acquistare in relazione alle superfici e alle necessità espresse nella proposta progettuale (max. 2 pagine)”;

- al paragrafo 9 “Costo complessivo del progetto”, la voce “7. Software/hardware (solo ammortamento)” della tabella viene eliminata.

2. Di comunicare ad ARTEA il presente atto per quanto di competenza;
3. Di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE